

Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 rev.1 BACHECA PPA

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Bachecca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili)

Titolo	Fatturazione e pagamento dei corrispettivi
---------------	---

Riferimenti normativi	Articolo 8, Articolo 9 e Articolo 20, comma 20.1 del Regolamento della Bachecca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili
-----------------------	--

Pubblicata in data 28 ottobre 2022

1. Premessa

L'articolo 8 del Regolamento della Bachecca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (nel seguito: Regolamento) prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), secondo le modalità stabilite nelle DTF.

L'articolo 9 del Regolamento prevede che gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 20, comma 20.1 del Regolamento prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera e), secondo le modalità indicate nelle DTF.

2. Tempistica della fatturazione dei corrispettivi

Il GME emette ad ogni operatore, per i primi dodici mesi, la fattura relativa al corrispettivo fisso annuo entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 17, comma 17.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

Il GME emette ad ogni operatore la fattura relativa al corrispettivo d'accesso entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 17, comma 17.4 del Regolamento.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA¹, qualora l'invio della fattura dal Sistema di interscambio (SDI) all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

3. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie

Ciascun operatore, ai sensi dell'Articolo 20, comma 20.1 del Regolamento, dovrà richiedere al GME l'inserimento nell'Elenco Operatori delle coordinate bancarie di cui all'Articolo 19, comma

19.2, lettera e) del Regolamento. Tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie.

4. Tempistica e modalità di regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a) del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b) del Regolamento.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

I pagamenti sono effettuati dagli operatori in favore del GME mediante SEPA Credit Transfer Urgente o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie, previamente comunicate al GME ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 3.

Entro i termini sopraindicati deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria.

Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

¹ Per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Disposizione tecnica di funzionamento
n. 08 rev.1
BACHECA PPA

Pagina 4 di 4

5. Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica "SetService", secondo le modalità descritte nello specifico "Manuale utente SetService" pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.